Parere ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D.Lgs 165/2001

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
NOMINATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.44 DEL 15/06/2016

PREMESSO

- che è stata acquisita la nota prot.1832/2017 a firma della Dott.ssa Laura Monticini avente ad oggetto AGGIORNAMENTO AL PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/20 – RICHIESTA DI PARERE AI SENSI DELL'ART.40 BIS, COMMA 1, D.Lgs. 165/2001

- che sono stati esaminati gli atti

- che è stata acquisito nella odierna seduta la proposta di aggiornamento al Piano di Fabbisogno del Personale 2018/20

PRESO ATTO
per quanto attiene il Piano assunzionale a tempo determinato

- Di quanto disposto:
  - dalla Legge 448/2001, art. 19 comma 8 ("[..] gli organi di revisione contabile degli enti locali [..]accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.")
  - dalla legge 449/1997, art. 39 (comma 1 "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore, funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale [..]", comma 19 "[..] gli enti locali, [..] adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale."
  - dalla Legge 296/2006 art.1 comma 557 ("Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica [..] gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale [..]")
  - dal D.L. 112/2008 art.76 comma 1 ("All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: "ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente")

Palazzo Medici Riccardi
1, via Cavour 50129 Firenze
tel. 055 2760
fax 055 2760
segreteria.revisori@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

- dal D.Lgs. 75/2017 art.20 comma 1 ("Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.")

CONSIDERATO CHE

Il Piano di fabbisogno del Personale è allegato parte integrante del Documento Unico di Programmazione , e come tale:
per il triennio 2017/19 è stato approvato con D.C.M. n.78/2016 e aggiornato ed integrato con D.C.M. nn. 14, 29, 49 e 85 anno 2017;
per il triennio 2018/20 è stato approvato con D.C.M. 75/2017;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ACCERTA la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, derivanti dal piano delle stabilizzazioni previsto dell'aggiornamento del Piano di Fabbisogno del Personale 2018-2020.

Si riserva l'espressione del parere previsto dalle vigenti norme sull'aggiornamento del DUP 2018/20

Firenze, lì 12/12/2017

Il Collegio dei Sindaci Revisori

Dott. Alessandro Miccini

Rag. Massimo Minghi

Dott. Davide Poli